

COMUNE DI BISACQUINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA



S O M M A R I O

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

ARTICOLO 2

FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

ARTICOLO 3

RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ARTICOLO 4

INCARICATO AL TRATTAMENTO

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI TRATTAMENTO

ARTICOLO 6

AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

ARTICOLO 7

RISOLUZIONE DELLA RIPRESA

ARTICOLO 8

PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

ARTICOLO 9

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE

ARTICOLO 10


INFORMATIVA

ARTICOLO 11

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

ARTICOLO 12

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

- TITOLARE: il comune di Bisacquino, in persona del Sindaco pro-tempore, competente a disporre l'adozione di impianto di videosorveglianza ai sensi del presente regolamento, e soggetto atto ad indicare le finalità e le modalità operative relative al predetto impianto;
- RESPONSABILE: persona fisica individuata nella persona del Comandante la Polizia municipale;
- INCARICATO: persona fisica atta a realizzare una qualsivoglia operazione di trattamento;
- INTERESSATO: persona fisica, giuridica, ente o associazione cui appartengono i dati personali raccolti per il tramite dell'impianto di videosorveglianza.

ARTICOLO 2 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

1. Il trattamento posto in essere dal Titolare, ha lo scopo di:


- identificare luoghi esposti ad alta intensità di traffico al fine di intervenire prontamente per prevenire ingorghi o blocchi del traffico stesso;
 - prevenire atti vandalici;
 - tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del DL 11/2009 e del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14 recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città", convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48;
 - rilevare infrazioni del Codice della strada.

2. Le predette finalità sono raggiunte nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196/2003, ed in particolare tenuto conto che l'esercizio della videosorveglianza, nelle modalità stabilite col presente Regolamento, non rientra nelle ipotesi specifiche previste al punto 3.2.1 del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 emesso dal Garante, in quanto non sussistono rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità degli interessati, in relazione alla natura dei dati o alle modalità di trattamento o agli effetti che essa può determinare.

ARTICOLO 3 RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

1. Il Responsabile del trattamento nominato con atto formale del Sindaco, è individuato nella persona del Comandante la Polizia municipale.

2. E' onere del responsabile provvedere a:



- individuare e nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, dando loro, le idonee istruzioni;
- vigilare sul rispetto delle istruzioni impartite agli incaricati;
- adottare e rispettare le misure di sicurezza indicate dal titolare del trattamento;
- evadere tempestivamente tutte le richieste e gli eventuali reclami degli interessati entro 15 giorni decorrenti dalla ricezione delle istanze di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003;
- evadere le richieste di informazioni eventualmente pervenute da parte dell'Autorità Garante in materia di protezione dei dati personali, nei termini e secondo le modalità contenute nelle richieste;
- interagire con i soggetti appositamente delegati ad eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
- comunicare al titolare del trattamento eventuali nuovi trattamenti da intraprendere;
- provvedere a supervisionare le procedure di cancellazione/distruzione dati raccolti per il tramite di sistemi di videosorveglianza, nel caso in cui venga meno lo scopo del trattamento ed il relativo obbligo di conservazione;
- ogni ed altra qualsivoglia attività espressamente delegata dal titolare.

ARTICOLO 4 INCARICATO AL TRATTAMENTO

1. Incaricati al trattamento sono nominati tutti gli operatori che effettuino in via principale o residuale un trattamento dati derivanti dalla raccolta di immagini effettuate per il tramite della videosorveglianza.
2. L'incaricato al trattamento, ha l'obbligo di:
 - trattare tutti i dati personali di cui viene a conoscenza nell'ambito dello svolgimento delle funzioni attribuitegli, in modo lecito e secondo correttezza;
 - effettuare la raccolta, l'elaborazione, la registrazione dei dati personali effettuata per il tramite dell'impianto di videosorveglianza, esclusivamente per lo svolgimento delle proprie mansioni e nei limiti delle finalità di cui all'articolo 2 del presente regolamento;
 - accedere ai dati per il tramite di credenziali di autenticazione nel rispetto delle misure di sicurezza.

ARTICOLO 5 MODALITÀ DI TRATTAMENTO

1. I dati personali oggetto del trattamento di cui al presente regolamento, dovranno essere:
 - trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - raccolti e utilizzati limitatamente alle finalità di cui all'articolo 2;
 - conservati per il massimo di 7 gg., salvo le deroghe espresse dell'art. 6 del DL 11/2009 e s.m.i., decorrenti dalla raccolta, tenuto conto delle finalità da perseguire.

ARTICOLO 6

AMBIENTI DI POSIZIONAMENTO DELLE TELECAMERE

1. Le telecamere, ai sensi del DL 11/2009 e della legge n. 48/2017, possono essere posizionate in corrispondenza di incroci, piazze, immobili comunali, musei, biblioteche, scuole pubbliche, impianti sportivi, aree verdi, nodi cruciali della viabilità, depositi di stoccaggio, trasferimento e ritiro dei rifiuti urbani, parchi, ville, giardini, aree o siti a rischio di degrado.

ARTICOLO 7

RISOLUZIONE DELLA RIPRESA

1. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia bassa nel caso di posizionamento delle telecamere atte a verificare le condizioni del traffico, ingorghi, esondazioni, ecc.
2. E' espressamente previsto che la risoluzione della ripresa sia alta nel caso di posizionamento delle telecamere atte a tutelare la sicurezza urbana, ai sensi dell'art. 6 del DL 11/2009 e della legge n. 48/2017.

ARTICOLO 8

PERIODO DI CONSERVAZIONE DELLE IMMAGINI

1. I dati personali raccolti saranno conservati per un periodo di 24 ore.
2. Per la tutela della sicurezza urbana le immagini saranno conservate per almeno 7 gg. salvo ulteriori necessità di conservazione secondo le previsioni del DL 11/2009 e della legge n. 48/2017.

ARTICOLO 9

OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DELLE TELECAMERE

1. Tenuto conto degli obblighi di legge vigenti, il responsabile del trattamento attua le comunicazioni obbligatorie ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003, tenuto conto delle deroghe espressamente previste dal Codice della strada, mediante apposizione di apposita cartellonistica in prossimità delle aree interessate alla videosorveglianza.
2. In particolare in attuazione del decreto legislativo n. 196/2003, è fatto obbligo di segnalare mediante simbolo visivo la ripresa in atto, unitamente all'indicazione ben visibile di Area videosorvegliata, con rilascio di informativa sintetica (indicazione Titolare del trattamento, finalità del trattamento e luogo presso cui prendere visione dell'informativa integrale ai sensi dell'art. 13 decreto legislativo n. 196/2003).



ARTICOLO 10 INFORMATIVA

1. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, deve essere collocata presso il Comando di Polizia municipale.
2. L'informativa deve contenere le seguenti informazioni:
 - espressa indicazione del Titolare del trattamento;
 - espressa indicazione della sussistenza del Responsabile del trattamento;
 - finalità del trattamento;
 - modalità del trattamento;
 - diritti esercitabili dall'interessato;
 - modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato;
 - indicazione delle classi omogenee che effettuano il trattamento in qualità di incaricati;
 - indicazione di eventuali operazioni di comunicazione;
 - termini di conservazione delle immagini se registrate.

ARTICOLO 11 ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
3. I diritti di cui all'articolo 7 decreto legislativo n. 196/2003 sono esercitabili con richiesta rivolta senza formalità al titolare o al responsabile del trattamento, anche per il tramite di un incaricato, alla quale deve essere fornito idoneo riscontro senza ritardo.

ARTICOLO 12 COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito. E' vietato effettuare la diffusione di dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità di individuazione dei tratti somatici.